

Corte costituzionale, 25 giugno 2020, n. 127 – Pres. Cartabia – Est. Amato – Avv. Confente *n.q.* di Curatore di R.F.A. – M.A. (Avv. Bertolotto) – Pres. Cons. Ministri (Avv. gen. Stato).

Filiazione – Filiazione non matrimoniale – Riconoscimento – Consapevolezza dell'inveridicità da parte dell'autore – Impugnazione per difetto di veridicità – Denunciata omessa esclusione della legittimazione all'impugnazione – Valutazione del concreto interesse del figlio – Immanenza del principio nel sistema – Non fondatezza della questione.

Norme impugnate: art. 263 c.c.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità, dovendo il giudice tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto sotteso alla domanda ablativa, con particolare riguardo al concreto interesse del soggetto riconosciuto, con la conseguenza che il bilanciamento tra detto concreto interesse e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro.

(*Omissis*). *Ritenuto in fatto*. 1.– Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d'appello di Torino, sezione per la famiglia, con ordinanza del 4 ottobre 2017 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico

e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel primo caso, l'art. 263 c.c. consente all'autore del riconoscimento di proporre l'impugnazione per difetto di veridicità, invece l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.

L'irragionevolezza della disposizione censurata risiederebbe, inoltre, nel consentire a chi abbia consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l'interesse del soggetto riconosciuto come figlio sulla base di una personale riconsiderazione dei propri interessi, «accampando quale causa quello di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo».

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l'art. 2 Cost., per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell'identità personale del figlio.

2.– Il giudizio a quo ha ad oggetto l'appello, proposto dalla curatela di una minore, avverso la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Torino – in accoglimento della domanda proposta dall'autore del riconoscimento della stessa minore quale figlia – ha annullato per difetto di veridicità tale riconoscimento, effettuato nel 2004, disponendo le relative annotazioni sui registri dello stato civile. Il giudice a quo riferisce che non forma oggetto di contestazione tra le parti la piena consapevolezza della falsità del riconoscimento da parte del suo autore.

2.1.– Il giudice a quo premette che nel caso in esame non è in discussione nemmeno il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'azione, posto che la domanda è stata proposta nella vigenza della precedente disciplina che ne prevedeva l'imprescrittibilità. In ogni caso, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), all'art. 104, comma 10, consente in via transitoria di beneficiare del termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013.

Dopo avere disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per il mancato interpellato della minore, il rimettente dichiara di condividere la ricostruzione normativa e l'interpretazione fatta propria dal giudice di primo grado, non potendo essere

accolti i rilievi dell'appellante, nel senso di attribuire prevalenza all'interesse della minore alla propria identità familiare, comunque realizzatasi.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. sarebbe, dunque, rilevante nel caso in esame, poiché la riforma della sentenza impugnata potrebbe avere luogo solo laddove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata.

2.2.– Quanto al merito delle questioni, la Corte di appello premette che non è in discussione la pienezza della discrezionalità legislativa nella disciplina delle diverse situazioni, fermo restando il limite della non manifesta irragionevolezza.

Peraltro, le situazioni fattuali alle quali fanno riferimento sia la disposizione censurata, come ridisegnata dal d.lgs. n. 154 del 2013, sia l'art. 9 della legge n. 40 del 2004 – sotto il profilo soggettivo di colui che pone in essere l'atto determinativo dello “*status*” del nato, quale figlio proprio – sarebbero assolutamente identiche. In entrambi i casi, infatti, sussistono la consapevolezza di non essere il padre biologico del riconosciuto e la volontà di assumere la paternità e la responsabilità, quale genitore, di un figlio che non è biologicamente il proprio.

In entrambi i casi, alla base del riconoscimento, vi sarebbe un atto consapevole e *contra legem*: nel caso dell'art. 9 della legge n. 40 del 2004, il consenso alla pratica di procreazione assistita di tipo eterologo e, nel caso del riconoscimento cosiddetto “di compiacenza”, la violazione dell'art. 567 del codice penale. Tuttavia, mentre l'art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'art. 263 c.c. legittima l'autore del riconoscimento non veritiero all'azione di impugnazione dello stesso.

Osserva il giudice a quo che la *ratio* sottesa al divieto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 è rappresentata dalla necessità di rispettare il principio, deducibile dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a far parte integrante dell'ordinamento italiano, secondo il quale in ogni provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un minore l'interesse di quest'ultimo deve sempre essere considerato preminente. Il rimettente richiama, a questo riguardo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Dovrebbe, quindi, escludersi che colui che, consapevole della difformità dalla realtà biologica, altrettanto consapevolmente abbia scelto di instaurare con un minore un rapporto di filiazione, possa successivamente sacrificare lo *status* del figlio solo perché la riconsiderazione dei propri interessi, la natura dei quali neanche è tenuto a rappresentare, lo avrebbe indotto a ritrattare il riconoscimento già prestato, adducendo una circostanza di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo.

Ad avviso della Corte d'appello, la situazione in esame sarebbe sostanzialmente identica a quella considerata dall'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004. Tuttavia, la tutela accordata al minore in quest'ultimo caso è viceversa negata nel caso dell'art. 263 c.c.

Il rimettente dubita, quindi, della legittimità della disparità di trattamento derivante dall'art. 263 c.c., sia in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., sia in relazione ai principi di responsabilità individuale e di solidarietà sociale, nonché di tutela dell'identità personale, che trovano espressione nell'art. 2 Cost.

Al riguardo, il rimettente osserva che l'identità personale trova il suo elemento caratterizzante proprio nel nome, quale autonomo segno distintivo di tale identità, e che nel contesto sociale l'acquisizione del nome è l'effetto di più immediata percezione del riconoscimento di paternità (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 13 del 1994). Nel caso di specie, sia in considerazione della minore età del soggetto riconosciuto, sia della sua volontà di non rinunciare allo *status* di figlia, sia del considerevole arco di tempo durante il quale, pubblicamente, si è manifestata la paternità dell'autore del riconoscimento, il cognome paterno è divenuto autonomo segno distintivo dell'identità personale della minore.

2.3.— Si osserva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale sollevata non sarebbe riconducibile ai precedenti già esaminati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 134 del 1985, n. 158 del 1991 e n. 7 del 2012, tutte relative alla modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione di cui all'art. 263 c.c., perché nel caso in esame il dubbio di legittimità costituzionale attiene alla legittimazione all'azione di impugnazione.

D'altra parte, ad avviso del rimettente, l'art. 9 sarebbe idoneo a rappresentare il *tertium comparationis*, ai fini della valutazione di omogeneità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 263 c.c. Invero, come affermato dalla indicata ordinanza n. 7 del 2012, il divieto del disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in caso di procreazione medicalmente assistita eterologa, «configura una ipotesi di intangibilità *ex lege* dello *status*, la quale (come tale) incide non già sul profilo della imprescrittibilità dell'azione di cui alla norma censurata, quanto piuttosto su quello completamente diverso (e qui non censurato) della legittimazione alla impugnazione medesima». Il giudice a quo fa rilevare che è proprio la legittimazione di colui che impugna il riconoscimento che viene in considerazione nel caso in esame, non già la imprescrittibilità dell'azione.

2.3.1.— Il rimettente osserva, infine, che il *petitum* rivolto a questa Corte non sarebbe volto a una pronuncia additiva di principio, né alla mera abrogazione dell'art. 263 c.c. Infatti, la fattispecie dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 coincide con quella del riconoscimento per compiacenza sotto il profilo della consapevolezza della non corrispondenza tra il rapporto di filiazione dichiarato e la effettiva relazione biologica. L'eliminazione di questa irragionevole disparità di trattamento dovrebbe avvenire mediante l'esclusione della legittimazione all'azione di cui all'art. 236 c.c. del solo soggetto che ha operato un riconoscimento cosiddetto “compiacente”, mentre rimarrebbe intatto il restante contenuto normativo della disposizione censurata, né si verificherebbe alcun vuoto normativo.

3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo siano dichiarate inammissibili e comunque manifestamente non fondate.

3.1.— Preliminarmente, è eccepita l'inammissibilità delle questioni poiché volte a ottenere una pronuncia additiva che, sostituendosi alla discrezionalità del legislatore, attribuirebbe rilevanza esclusiva all'interesse del minore, vietando l'azione di impugnazione del riconoscimento a chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle questioni per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, tale da riflettersi nel difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il giudice a quo

non avrebbe considerato la portata delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha sostituito l'originaria imprescrittibilità dell'impugnazione dell'autore del riconoscimento con la previsione di un rigoroso limite temporale (un anno dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita). L'art. 104 dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013 ha poi previsto che, per i riconoscimenti effettuati in precedenza, i termini decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013, ossia dal 7 febbraio 2014. Il rimettente non avrebbe, quindi, spiegato perché la sostituzione dell'originaria imprescrittibilità con un limite temporale assai ristretto non valga ad attuare un bilanciamento ragionevole degli interessi contrapposti: quello del figlio alla stabilità dell'assetto familiare e quello dell'autore del riconoscimento non veritiero al ristabilimento della verità e all'esclusione di una falsa relazione parentale.

3.2.– Nel merito, non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento, poiché le situazioni poste a raffronto dal rimettente non sarebbero equiparabili.

Ad avviso della difesa statale, l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, la quale vieta il disconoscimento della paternità qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, sarebbe una norma speciale, che disciplina una situazione particolare. Con essa il legislatore ha scelto di privilegiare la tutela del figlio nato dalla fecondazione eterologa, la quale si fonda sul preventivo consenso di coloro che, per effetto di essa, risulteranno genitori.

Diverso sarebbe il caso contemplato dall'art. 263 c.c., in cui il nato ha acquisito lo *status* di figlio per filiazione naturale. Rispetto a esso, rimarrebbe la volontà legislativa di attribuire prevalenza al *favor veritatis* e di consentire il disconoscimento, sebbene entro limiti temporali ben circoscritti. Questo bilanciamento tra veridicità del riconoscimento e interesse superiore del minore è riservato alla discrezionalità legislatore (sono richiamate le sentenze n. 158 del 1991 e n. 134 del 1985 e l'ordinanza n. 7 del 2012).

Inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato richiama anche la sentenza n. 272 del 2017, che proprio con riferimento all'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nel raffronto con l'art. 263 c.c., constata che «in questo caso, in un'ipotesi di divergenza tra genitorialità genetica e genitorialità biologica, il bilanciamento è stato effettuato dal legislatore attribuendo la prevalenza al principio di conservazione dello *status filiationis*».

L'Avvocatura generale dello Stato fa notare che anche la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha rilevato che l'azione di cui all'art. 263 c.c. possiede la peculiare natura delle azioni di stato, le quali incidono in materia dominata da interessi pubblici e sono perciò sottratte alla disponibilità dei privati «senza che ciò violi l'art. 3 Cost.» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 febbraio 2019, n. 5242).

Le situazioni disciplinate dagli artt. 263 c.c. e 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 sarebbero dunque basate su presupposti fattuali non coincidenti, tali da giustificare, sul piano della ragionevolezza, la previsione di discipline differenti.

Ed invero, si osserva che la prestazione del consenso alla procreazione assistita di tipo eterologo costituisce una *conditio* della nascita stessa, ossia presume una scelta di genitorialità che precede l'esistenza del soggetto che nascerà ed è diretta alla formazione di un embrione. In questo caso, l'irretrattabilità della scelta e la preclusione dell'impugnazione di cui all'art. 263 c.c. sono volte a proteggere il nascituro, evitando di esporlo a eventuali ripensamenti successivi e imponendo la responsabilizzazione di chi sceglie di farlo venire al mondo.

La difesa statale fa, inoltre, rilevare che l'esclusione di un legame parentale fra il donatore dei gameti e il nascituro (prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004) sarebbe coerente con questa impostazione. La preclusione di azioni di contestazione o di rivendicazione della genitorialità, in contrasto con la volontà manifestata dagli attori della vicenda nel momento in cui vi hanno dato avvio, sarebbe volta a prevenire i possibili conflitti che la particolare situazione della fecondazione assistita eterologa potrebbe determinare.

Con la disciplina dell'art. 263 c.c., invece, il legislatore ha ritenuto di lasciare uno spazio al *favor veritatis*, sulla base del rilievo che nel breve arco di tempo indicato (un anno o al massimo cinque), l'identità personale potrebbe non essere considerevolmente incisa, ferma l'eventuale diversa valutazione giudiziale basata sull'interesse del minore, che è comunque sempre sotteso e immanente alla materia delle azioni di stato, come chiarito dalla citata sentenza n. 272 del 2017. In questo caso, l'accertamento della verità naturale, anche attraverso l'impugnazione da parte dell'autore di un riconoscimento non veritiero, appare un mezzo non irragionevole per prevenire successivi conflitti e per stabilizzare gli stati personali dei soggetti coinvolti.

Le scelte sottese alle discipline in esame sarebbero di peso diverso: l'una (quella del consenso alla procreazione assistita di tipo eterologo) investe profili di genito-

rialità che riguardano il nascituro sin da un momento antecedente al concepimento e sarebbe connotata dalla consapevolezza dell'irretrattabilità della decisione (al pari della genitorialità naturale) e della recisione definitiva di ogni legame con il donatore di gameti, con conseguente impossibilità di individuare in futuro altre figure genitoriali; l'altra (quella del riconoscimento consapevolmente non veritiero) riguarda lo *status* di un soggetto esistente, la cui genitorialità naturale potrebbe peraltro essere appurata anche successivamente, in virtù dell'esercizio delle opportune azioni di stato da parte di altri legittimati. Gli elementi caratterizzanti le diverse situazioni giustificano scelte normative diverse, non censurabili sul piano della ragionevolezza.

3.3.— Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2 Cost., la difesa statale ribadisce che i diversi regimi impugnatori muovono da situazioni fattuali diverse ed hanno una ratio che poggia su un bilanciamento di valori, di competenza del legislatore, che non appare irragionevole. Da ciò discenderebbe la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 263 c.c. anche in riferimento all'art. 2 Cost.

Considerato in diritto. 1.— La Corte d'appello di Torino, sezione per la famiglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel primo caso, l'art. 263 c.c. consente all'autore del riconoscimento di proporre l'impugnazione per difetto di veridicità, l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.

L'irragionevolezza della disposizione censurata consisterebbe, inoltre, nel consentire, a chi abbia consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione, di sacrificare l'interesse del soggetto riconosciuto come figlio, sulla base di una personale riconsiderazione dei propri interessi, «accampando quale causa quello di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo».

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l'art. 2 Cost., per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell'identità personale del figlio.

2.— In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio incidentale per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato. La difesa statale ha eccepito l'inammissibilità delle questioni in quanto volte a ottenere una pronuncia additiva che, sostituendosi alla discrezionalità del legislatore, attribuisca rilevanza allo stato soggettivo di mala fede dell'autore del riconoscimento e ne escluda la legittimazione ad impugnare. Spetterebbe, viceversa, al legislatore stabilire se l'accoglimento di tale impugnazione debba essere subordinato all'interesse del minore all'appartenenza familiare.

Questa eccezione è priva di fondamento.

Il petitum del rimettente mira a precludere l'impugnazione del riconoscimento a chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. L'obiettivo perseguito dal giudice a quo è volto a delimitare l'ambito dei soggetti legittimati a proporre l'azione, escludendone chi abbia consapevolmente effettuato un riconoscimento falso. L'intervento richiesto è, dunque, limitato alla verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione, che, ove risultasse manifestamente irragionevole e contraria all'art. 2 Cost., così come ipotizzato dal rimettente, sarebbe per ciò stesso estranea alle scelte discrezionali rimesse al legislatore. Del resto, sono rinvenibili nell'ordinamento altre fattispecie di preclusione dell'azione *ex art. 263 c.c.*, in considerazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni (in questo senso, *ex plurimis*, sentenze n. 212 e n. 113 del 2019).

2.1.— Non è fondata neppure l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativa all'insufficiente ricostruzione del quadro normativo, per l'omessa considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

In particolare, ad avviso dell'interveniente, il giudice a quo non avrebbe spiegato perché la previsione di rigorosi limiti temporali per l'impugnazione del riconoscimento, proposta dal suo autore, non valga a realizzare un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di accertamento della verità e l'interesse alla stabilità degli *status* personali.

Tuttavia, il giudice rimettente, dopo avere dato atto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha evidenziato che nel giudizio a quo l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c. è stata proposta prima dell'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013. Pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 febbraio 2017, n. 3834), a questo giudizio non era applicabile la disciplina dell'art. 263, secondo e quarto comma, c.c., come novellato dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014 e, in particolare, non erano applicabili i nuovi termini per la proposizione dell'azione. In quanto proposta nella vigenza della disciplina precedente, l'impugnazione proposta dall'autore del riconoscimento non era soggetta a termini. Pertanto, nel caso oggetto del giudizio a quo, l'impugnazione – ancorché proposta a distanza di otto anni dal riconoscimento – era tempestiva.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. non è dunque scalfita dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 154 del 2013, né la motivazione del rimettente denota lacune nella ricostruzione del quadro normativo.

Va, inoltre, rilevato che le modifiche introdotte dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013 sono intervenute sulle disposizioni dei commi secondo e quarto dell'art. 263 c.c. e non su quella oggetto di censura. Infatti, mentre la previsione dei soggetti legittimati ad impugnare è contenuta nel primo comma dell'art. 263 c.c., le condizioni e i termini per la proposizione dell'azione, invece, sono disciplinate nei successivi commi e sono proprio questi ad essere stati profondamente modificati dal disegno riformatore del 2013. È vero che tali modifiche non possono non incidere sul significato attuale dello stesso primo comma, rimasto per parte sua immutato, ma ciò attiene al merito della questione, non alla sua ammissibilità.

3.– Nel merito, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e alla denunciata disparità di trattamento con l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

3.1.– La prospettazione del giudice a quo fa leva sulla ritenuta affinità della situazione dell'autore del riconoscimento consapevolmente falso rispetto a quella di chi abbia prestato il consenso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. L'art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude espressamente l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c. – oltre che l'azione di disconoscimento della paternità, nei casi previsti dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), c.c. – al coniuge o al convivente che abbia

prestato il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. È siffatta preclusione ad essere indicata dal rimettente come *tertium comparationis*, al fine di evidenziare la disparità di trattamento rispetto alla disposizione censurata.

Il giudice a quo richiama l'ordinanza n. 7 del 2012, in cui questa Corte ha ritenuto che la previsione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 configura «una ipotesi di intangibilità *ex lege* dello *status*» e ravvisa delle significative analogie tra la dichiarazione di riconoscimento consapevolmente falsa e il consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita. L'elemento unificante delle due situazioni è individuato nella volontaria e consapevole instaurazione del rapporto di filiazione, con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale. La ratio della preclusione di cui al suddetto art. 9, comma 1, sarebbe pertanto estensibile all'impugnazione del riconoscimento per compiacenza.

3.2.— Tuttavia, nel caso del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il divieto d'impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni, specificamente qualificate dal legislatore, e riveste carattere eccezionale. Esso è volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento. È per questo stesso motivo che la legge speciale nega – sempre in via d'eccezione – il diritto di anonimato della madre (art. 9, comma 2, della legge n. 40 del 2004). Si tratta, dunque, di eccezioni rispetto al regime generale della filiazione e il carattere derogatorio si accentua nell'ambito di una disciplina che connette effetti giuridicamente rilevanti a tecniche altrimenti espressamente vietate.

Né possono essere equiparate la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui: nel primo caso, la volontà porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà del dichiarante si esprime rispetto a una persona già nata. Invero, anche la condizione giuridica del soggetto riconosciuto risulta differente: mentre per la persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo della paternità biologica, stante l'anonimato del donatore di gameti e l'esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale con quest'ultimo (art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004). Viceversa, nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore “biologico”, la cui responsabilità può venire in gioco.

D'altra parte, il divieto di impugnazione del riconoscimento, previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, si riferisce a un contesto in cui operano alcune garanzie associate alla figura e all'intervento del medico. Viceversa, la fattispecie del riconoscimento per compiacenza è destinata a realizzarsi in situazioni "opache", al di fuori del circuito medico-sanitario disegnato dalla legge speciale, talora addirittura per aggirare la disciplina dell'adozione, come dimostra la previsione di cui all'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che prevede, infatti, l'attivazione di poteri ufficiosi di segnalazione, accertamento e di impugnazione, ove ricorrano indici del carattere fraudolento del riconoscimento.

Dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso non è, dunque, desumibile un principio generale in base al quale, ai fini dell'instaurazione del rapporto di filiazione, è sufficiente il solo elemento volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione, ovvero dall'adesione a un comune progetto genitoriale. È pur vero che lo sviluppo scientifico ha reso possibili forme di procreazione svincolate dal legame genetico e che l'ordinamento ne ha preso atto. Tuttavia, la disciplina del rapporto di filiazione rimane tuttora strettamente connessa all'esistenza di un rapporto biologico tra il nato ed i genitori.

Non è possibile, pertanto, fondare la valutazione di irragionevolezza postulata dal giudice a quo sulla disparità di trattamento con la disciplina di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004. La differente natura delle fattispecie impedisce, infatti, di considerare la scelta normativa dell'indicato art. 9 come un idoneo *tertium comparationis* ai fini della valutazione della ragionevolezza estrinseca della disposizione dell'art. 263 c.c. Si tratta di fattispecie differenti e la diversità delle rispettive discipline si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in nome del principio d'eguaglianza.

4.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. non è fondata neppure in riferimento alla violazione dell'art. 2 Cost., nonché all'irragionevolezza intrinseca della disposizione in esame.

4.1.– Occorre premettere che, per quanto le argomentazioni del giudice a quo ruotino principalmente attorno all'art. 3 Cost., sussiste un'intima connessione tra le censure che evocano il canone di ragionevolezza e quelle relative alla violazione del diritto all'identità personale, garantito dall'art. 2 Cost.

Nella prospettiva del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con i richiamati principi costituzionali nella parte in cui essa consente l'impugnazione per difetto di veridicità anche a chi abbia effettuato il riconoscimento, pur essendo consapevole della sua falsità. L'irragionevolezza consisterebbe, quindi, nel consentire a chi abbia instaurato un rapporto di filiazione, nella consapevolezza della sua falsità, di vanificare il riconoscimento, sacrificando gli interessi del soggetto riconosciuto sulla base di una esclusiva riconsiderazione dei propri.

L'assunto del rimettente riflette la tradizionale interpretazione dell'art. 263 c.c. offerta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di riconoscimento consapevolmente falso (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 14 febbraio 2017, n. 3834, e 24 maggio 1991, n. 5886; ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5242). Essa si fonda sulla assoluta prevalenza da attribuire all'interesse, di natura pubblicistica, all'accertamento della verità, rispetto a qualsiasi altro interesse che con esso venga in conflitto e quindi anche rispetto al diritto, anch'esso dotato di copertura costituzionale, all'identità sociale del soggetto riconosciuto, nonché alla necessità di far valere le responsabilità, inerenti alla qualità di genitore, assunte con il riconoscimento.

4.2.— Si tratta, tuttavia, di un'impostazione ormai superata dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche di questa Corte.

Sul rilievo che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, siffatta evoluzione ha portato a negare l'assoluta preminenza del *favor veritatis* e ad affermare la necessità della sua ragionevole comparazione con altri valori costituzionali.

In più occasioni, infatti, il legislatore, cui l'art. 30, quarto comma, Cost. demanda il potere di fissare limiti e condizioni per far valere la genitorialità biologica nei confronti di quella legale, ha attribuito prevalenza al consenso alla genitorialità e all'assunzione della conseguente responsabilità rispetto al *favor veritatis*.

4.2.1.— È certo un significativo passaggio di questa evoluzione il richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 che, in un caso di divergenza tra genitorialità genetica e genitorialità giuridica, tanto specifico e peculiare da non valere, come si è detto, come *tertium comparationis*, fa comunque prevalere l'interesse alla conservazione dello *status*, così riconoscendo che la corrispondenza tra lo stato di figlio e la verità biologica, pur auspicabile, non è elemento indispensabile dello *status filiationis*.

Anche le novità apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013 si pongono nella direzione

indicata. Se, da un lato, è stato garantito senza limiti di tempo l'interesse primario ed inviolabile del figlio a ottenere l'accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e genitorialità biologica, dall'altro lato sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell'azione da parte degli altri legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello *status* acquisito, in particolare laddove ad impugnare il riconoscimento sia il suo stesso autore. Il nuovo testo dell'art. 263 c.c. prevede, infatti, che il termine per proporre l'azione di impugnazione – originariamente imprescrittibile – è di un anno, se ad agire è l'autore del riconoscimento, e di cinque anni per gli altri legittimati.

Ciò dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il protrarsi di un'incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari. È stata così riconosciuta e garantita la tendenziale stabilità dello stato di filiazione, in connessione con il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione.

In questa prospettiva, va anche notata la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione: non dalla nascita, ma da un momento successivo, quello dell'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita. In questo modo è stato attribuito rilievo, ai fini della proponibilità dell'azione e del consolidamento del diritto all'identità personale che essa ha di fronte, non all'età del figlio – in genere, ma non necessariamente, un minore – bensì alla durata del rapporto di filiazione, anche se iniziato in un momento successivo alla nascita.

4.2.2.– D'altra parte, l'assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è stata superata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha riconosciuto come l'equazione tra “verità naturale” e “interesse del minore” non sia predicabile in termini assoluti, essendo viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello *status* acquisito (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4791; sentenze 3 aprile 2017, n. 8617, 15 febbraio 2017, n. 4020, 22 dicembre 2016, n. 26767, 8 novembre 2103, n. 25213 e 19 ottobre 2011, n. 21651; sezione sesta civile, sentenza 23 settembre 2015, n. 18817).

4.2.3.– Anche la giurisprudenza di questa Corte ha preso atto di questa evoluzione, non solo con il riconoscimento che «il dato della provenienza genetica non

costituisce un imprescindibile requisito della famiglia» (sentenza n. 162 del 2014), ma anche con l'affermazione dell'immanenza dell'interesse del figlio, specie se minore, nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello *status* (sentenze n. 272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e ordinanza n. 7 del 2012).

In particolare, proprio con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., questa Corte ha sottolineato che «[l']affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale [...]. Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 c.c., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo [...]; se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica [...] ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità» (sentenza n. 272 del 2017).

In definitiva, la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui all'art. 263 c.c. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. e non alla legittimazione dell'autore del riconoscimento inveridico.

4.3.– Pertanto, nel caso dell'impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare *ex se* il sacrificio dell'uno in nome dell'altro. L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello *status* di cui all'art. 263 c.c.

È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno della famiglia.

In conclusione, anche nell'impugnazione del riconoscimento proposta da chi

lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua falsità, «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra queste variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento (in particolare nelle azioni, come quella oggetto del giudizio a quo, esercitate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2013), sia, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

P.Q.M. La Corte costituzionale. Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. (*Omissis*).

Azioni ablative di stato e interesse del figlio alla continuità affettiva

[ANDREA SASSI^(*)]

SOMMARIO: 1. *Filiazione-titolo e filiazione-rapporto*. – 2. *Favor veritatis* e affettività nella giurisprudenza costituzionale. – 3. L'interesse del nato quale principio adeguatore di attribuzione della genitorialità. – 4. Consolidazione dell'affettività e limiti alle azioni private. – 5. Accertamento della filiazione e divieto di *venire contra factum proprium*. – 6. Rilevanza dello stato soggettivo e improponibilità della domanda ablativa.

1. Con la presente sentenza, la Corte costituzionale prosegue nel solco tracciato dalla recente pronuncia n. 272 del 18 dicembre 2017⁽¹⁾, ribadendo la centralità dell'interesse del figlio al mantenimento dello *status* acquisito, anche se fondato sull'affettività, in tutte le azioni di accertamento negativo.

^(*) Università degli Studi di Perugia.

⁽¹⁾ In questa *Rivista*, 2017, p. 263, con nota di A. SASSI, *Gestazione per altri e ruolo delle azioni di stato*.

In sostanza, detto interesse viene qualificato come clausola generale, a cui il giudice deve obbligatoriamente far riferimento nella ricerca del risultato ottimale di giustizia nel caso concreto, operazione ermeneutica ancor più delicata quando vengono in rilievo diritti fondamentali e scelte esistenziali della persona⁽²⁾.

Con riferimento all'accertamento dello stato di figlio, il ruolo del giudice delle leggi, divenuto vieppiù rilevante a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, ha condotto nell'ultimo lustro al riconoscimento di un diritto alla genitorialità a tutto tondo, sia nella prospettiva filiale che in quella genitoriale, fondato sulla tutela della salute e dell'identità personale, espressione generale del diritto alla salute psico-fisica dell'individuo. Detti principi, nell'ambito della costituzione del rapporto filiale e dei suoi effetti, hanno consentito il pieno sviluppo dell'identità della persona, che si esplica essenzialmente nella possibilità di ricerca della verità biologica, ma anche nella tutela del benessere psico-fisico dell'individuo, dell'affettività e della certezza dello stato acquisito.

In una prima fase, la Corte costituzionale ha per anni operato attraverso un bilanciamento tra tutela della famiglia legittima e accertamento della verità biologica, per poi arrivare, in una seconda e soltanto in questi ultimi tempi, ad una svolta, che ha posto al centro l'interesse del figlio e lo sviluppo equilibrato della sua personalità mediante la tutela dell'identità personale.

È nella prima fase che si comincia a delineare quella dicotomia tra *filiazione-titolo* e *filiazione-rapporto*⁽³⁾, dicotomia che è stata poi presa a modello dal legislatore con l'ultima riforma. La Corte, tuttavia, aveva indicato una soluzione sostanzialmente diversa da quella poi accolta dalla l. n. 219/2012 e dal successivo decreto delegato n. 154/2013, propendendo per un indirizzo

⁽²⁾ Sulla centralità dell'interesse del figlio come clausola generale e principio adeguatore, v. A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, 2^a ed., Milano, 2013, spec. p. 251 ss. e 532 ss.; A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2^a ed., Torino, 2018, spec. pp. 3 ss., 221 ss., 351 ss. e 515 ss. Da ultimo, il tema è stato sviluppato da M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020, spec. p. 99 ss.

⁽³⁾ Si rinvia a A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., spec. p. 6 ss.

di netta chiusura verso gli interessi del figlio nato fuori del matrimonio nella *filiazione-rapporto*, ad esempio distinguendo tra parentela e consanguineità e confermando la ragionevolezza dell'opzione legislativa in tema di commutazione⁽⁴⁾, ma al contempo aprendo alla possibilità nella *filiazione-titolo* di accedere alla ricerca della verità biologica, con effetti acquisitivi o privativi dello stato, attraverso la rimozione di condizioni di ammissibilità dell'azione e di limiti alla ricerca della prova⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Sulla parentela, ad esempio, Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 591, con nota di C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua*; in *Fam. e dir.*, 2001, p. 361, con nota di G. FERRANDO, *Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione*; in *Corr. giur.*, 2001, p. 1034, con nota di E. GUERINONI, *La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali*; in *Familia*, 2001, p. 498, con nota di M. DELLA CASA, *La vocazione a succedere dei parenti naturali tra garanzie costituzionali e normativa codicistica*. In tema di commutazione, Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, in *Giur. it.*, 2010, p. 784, con nota di C. SGOBBO, *Il diritto di commutazione nel rispetto del principio di eguaglianza e del divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali*; in *Foro it.*, 2010, I, c. 2983; in *Corr. giur.*, 2010, p. 899, con nota di M.R. SAN GIORGIO, *Il criterio della «compatibilità» della tutela dei figli naturali con i diritti della famiglia legittima nelle successioni ereditarie*; commentata da C. MAZZÙ, *Il diritto civile all'alba del terzo millennio*, Torino, 2011, 1, p. 76 ss.

⁽⁵⁾ Cfr., in relazione all'ammissibilità della dichiarazione giudiziale di genitorialità per il figlio nato fuori del matrimonio, Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50, in *Foro it.*, 2006, I, c. 966; in *Giur. it.*, 2006, p. 2242; in *Notariato*, 2006, p. 250; in *Fam. e dir.*, 2006, p. 237, con nota di M. SESTA, *L'incostituzionalità dell'art. 274 c.c.: è ancora possibile la delibazione dell'interesse del minore*; in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 403, con nota di G.F. BASINI, *La morte del Minotauro: la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c.*; in *Corr. giur.*, 2006, p. 497, con nota di V. CARBONE, *Paternità naturale: incostituzionale la fase preliminare del giudizio*; in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 503, con nota di A. D'ALESSIO, *Quali prospettive per il giudizio di riconoscimento della paternità e maternità dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2006?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 172, con nota di A. ASTONE, *La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 c.c.: solo l'interesse del minore può impedire la ricerca della paternità biologica*. Riguardo alla prova della discendenza, Corte cost., 6 luglio 2006, n. 266, in *Guida dir.*, 30/2006, p. 30, con nota di M. FIORINI, *Disconoscimento di paternità: prove genetiche senza più dimostrare l'adulterio della moglie*; in *Corr. giur.*, 2006, p. 1367, con nota di V. CARBONE, *Basta la prova del Dna e non più l'adulterio per disconoscere la paternità*; in *Fam. e dir.*, 2006, p. 461, con nota di E. BOLONDI, *L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche*; in *Notariato*, 2006, p. 537; in *Foro it.*, 2006, I, c. 3290 ed *ivi*, 2007, I, c. 705, con nota di M. FORTINO, *Diritto di famiglia: il favor veritatis vince un'altra battaglia, ma non diventa valore assoluto*; in *Giur. it.*, 2007, p. 1381; in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 628, con nota di M.D. BEMBO, *Prova dell'adulterio e indagini ematogenetiche: la svolta della Consulta*, che ha dichiarato l'illegittimità co-

Viceversa, con la riforma del 2012-2013, sempre nell'ottica di privilegiare la ricerca della discendenza biologica, si è scelto di mantenere nei titoli costitutivi dello stato (siano essi contestuali o successivi alla nascita) strumenti ad efficacia differenziata per la filiazione in matrimonio e fuori di esso, mentre, andando al di là delle indicazioni della Corte costituzionale, si è condivisibilmente deciso di parificare gli effetti del rapporto filiale, come si ricava dal principio sancito dal novellato art. 315 c.c., secondo cui, appunto, «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», a prescindere dal legame che unisce gli autori della procreazione o, comunque, i partecipanti al progetto generativo. E in quest'ottica si inseriscono le modifiche agli artt. 74 e 258 c.c. in tema di parentela e alla disciplina successoria (spec. artt. 565 ss. c.c.), che oggi prescinde dai caratteri del titolo costitutivo⁽⁶⁾.

2. Riguardo al profilo identitario e allo sviluppo della personalità del figlio, è soprattutto in questi ultimi tempi che il giudice delle leggi ha riconosciuto l'importanza di questo fondamentale aspetto, centrale nell'esistenza di ogni perso-

stuzionale del precedente art. 235 c.c. (ora abrogato), relativo al disconoscimento di paternità, nella parte in cui subordinava la prova diretta del Dna a quella indiretta dell'adulterio: v. A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 264 ss.; e, per i profili attuali, ID., *La riforma dello status di filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 250 ss.; sull'importanza dell'accertamento veridico della discendenza nella realtà attuale, G. CHIAPPETTA, P. GAUDIO, V. VITTORIO, F. MANDATO, A. DE RASIS, L. GRAVINA, M. LOIRA, *Gli status filiationis ed il favor veritatis*, in G. CHIAPPETTA (a cura di), *Famiglie e minori nella leale collaborazione tra le corti*, Napoli, 2011, spec. p. 355 ss.; e, più di recente, E. ANDREOLA, *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 88 ss. Ancor più esplicita – sebbene nell'ottica del bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor legitimitatis*, a proposito dei diversi termini per agire in rimozione previsti dalla precedente normativa – Corte cost., 12 gennaio 2012, n. 7, in *leggiditalia.it.*, che ha evidenziato come «la crescente considerazione del *favor veritatis* (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il *favor minoris*, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce un componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)».

⁽⁶⁾ V. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., spec. pp. 6 ss., 46 ss. e 704 ss.

na. Oltre ai provvedimenti concernenti la posizione processuale del minore e la tutela della sua affettività attraverso l'esclusione della decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale per il soggetto che sia stato ritenuto colpevole di uno dei delitti contro lo stato civile⁽⁷⁾, è opportuno richiamare sul piano sistematico almeno due fondamentali arresti, che hanno segnato una svolta nella tutela dei diritti fondamentali del nato. Intendiamo riferirci ai provvedimenti in tema di parto anonimo e trasmissione del cognome.

Nel primo⁽⁸⁾, la ricerca delle origini biologiche è vista essenzialmente in funzione della salute psico-fisica del figlio e, quindi, della ricostruzione della

⁽⁷⁾ Sulla posizione di parte processuale del minore, Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, in *Foro it.*, 2011, I, c. 1289; in *Fam. e dir.*, 2011, p. 545, con nota di F. TOMMASEO, *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*, in *Giur. it.*, 2012, p. 270, con nota di G. GRISI, *Chi rappresenta e difende il minore infrasedicenne, parte del giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c.c.? Ombre e luci di una sentenza interpretativa di rigetto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 167, con nota di M. CINQUE, *Il minore è parte del procedimento ex art. 250, comma 4°, c.c.: luci ed ombre nella sentenza della Consulta*. Sulla decadenza dalla responsabilità, Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1992; in *Corr. giur.*, 2012, p. 569; in *Fam. e dir.*, 2012, p. 437, con nota di D. CHICCO, *Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale esclude l'automatismo della perdita della potestà genitoriale*, in *Giur. cost.*, 2012, p. 364, con nota di Mar. MANTOVANI, *La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 569 c.p.*; in *Dir. pen. e processo*, 2012, p. 415; e Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7, in *Giur. cost.*, 2013, p. 169, con nota di Mar. MANTOVANI, *Un nuovo intervento della Corte costituzionale sull'art. 569 c.p., sempre in nome del dio minore*, in *Dir. pen. e processo*, 2013, p. 552, con nota di S. LARIZZA, *Interesse del minore e decadenza dalla potestà dei genitori*; in *Foro it.*, 2014, I, c. 1402.

⁽⁸⁾ Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Corr. giur.*, 2014, p. 471, con nota di T. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*; in *Fam. e dir.*, 2014, p. 11, con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 279, con note di V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare incertezze*, e di J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*; su cui S. STEFANELLI, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*, in *Giur. cost.*, 2013, p. 4031 ss.; G. SAVI, *La Corte costituzionale rimedita l'anteriore indirizzo sulla rigida irreversibilità dell'opzione materna per l'anonimato della genitura*, in *Avvocati fam.*, 4/2013, p. 38; B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 3 ss.; A. MORACE PINELLI, *Il diritto di conoscere le proprie origini e i recenti interventi della Corte costituzionale. Il caso dell'Ospedale Sandro Pertini*, *ivi*, 2016, p. 242 ss., spec. p. 246 ss. Per un inquadramento sistematico della questione v. già S. STEFANELLI, *Parto*

sua identità, che costituisce elemento fondamentale per il suo sviluppo equilibrato. Nel secondo⁽⁹⁾, si riafferma e rafforza l'importanza del profilo identitario, poiché si vede la trasmissione del cognome non tanto quale segno di appartenenza ad una determinata comunità familiare, ma specialmente come diritto della personalità del nato: un segno distintivo che fa parte della sua identità e contribuisce pienamente allo sviluppo e alla completa realizzazione del soggetto⁽¹⁰⁾.

In questo quadro, si innesta perfettamente la riforma delle azioni di stato di recente varata dal legislatore⁽¹¹⁾. Il figlio, infatti, sia esso matrimoniale o meno, è divenuto l'interprete privilegiato del suo interesse allo stato, che è principio cardine della rilevanza giuridica della filiazione, sotto il profilo della sua identità personale. Attraverso la previsione di termini per i legittimati diversi dal figlio (semestrale, annuale o, al massimo, quinquennale), che pregiudicano

anonimo e conoscenza delle proprie origini, in Alb. DONATI, A. GARILLI, S. MAZZARESE, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzolo*, Torino, 2009, 2, p. 833 ss.; ID., *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Dir. fam.*, 2010, p. 426 ss.; e, più di recente, R. PANE, *Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini*, in *Dir. succ. e famiglia*, 2015, p. 435 ss., spec. p. 443 ss.; in prospettiva europea, V. COLCELLI, *La tutela privata e familiare attraverso il diritto di conoscere le proprie origini*, in L. CASSETTI (coord.), *L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo*, consultabile in diritti-cedu.unipg.it.

⁽⁹⁾ Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1, con nota di richiami di G. CASABURI; in *Giur. it.*, 2017, p. 815, con nota di R. FAVALE, *Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore*; in *Corr. giur.*, 2017, p. 165, con nota di V. CARBONE, *Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 818, con nota di C. FAVILLI, *Il cognome tra parità dei genitori ed identità dei figli*; in *Fam. e dir.*, 2017, p. 213, con nota di E. AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*; in *Dir. fam.*, 2017, p. 13; su cui C. FIORAVANTI, *La Consulta (finalmente!) dichiara incostituzionale l'automatismo nell'assegnazione del cognome paterno*, in *Studium iuris*, 2017, p. 678 ss.

⁽¹⁰⁾ In questo senso, il progetto di legge approvato in prima lettura alla Camera nella passata legislatura, prevedeva che il maggiorenne potesse modificare il proprio cognome, adottando quello del padre, della madre o di entrambi, a seconda di quello che ritenesse più rispondente alla propria identità e alle proprie inclinazioni: d.d.l. n. 1628, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, cui erano stati unificati i d.d.l. nn. 360, 1943 e 2044: v. sul punto, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 466 ss.

⁽¹¹⁾ Su cui, ampiamente, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., spec. p. 351 ss.

l'azionabilità del diritto all'accertamento negativo, soltanto il figlio potrà, in qualsiasi tempo, considerare più favorevole la rimozione dello stato (ovviamente se non corrisponde a verità biologica), per costituirne o meno uno diverso verso il genitore biologico, ovvero potrà decidere di conservarne *sine die* l'efficacia, sebbene non corrisponda alla propria discendenza genetica, ma all'affettività e all'identità familiare consolidata, ferma restando la possibilità di accertamento indiretto a fini patrimoniali verso l'autore della procreazione⁽¹²⁾.

Detto impianto supera le tesi che vedevano nella veridicità dello *status* l'espressione di un interesse pubblico assoluto, alla pari di quanto ha insegnato, anche nell'applicazione pratica, la disciplina degli artt. 122, 4° comma, e 119, 2° comma, c.c., che dettavano il brevissimo termine mensile per l'annullamento del matrimonio per errore, violenza o interdizione, a tutela della famiglia come istituzione portatrice di interessi superiori a quelli dei suoi componenti⁽¹³⁾.

Inoltre, attribuendosi rilevanza all'intersoggettività e alla volontà del figlio, con la nuova concezione viene meno la centralità del *favor veritatis* come insuperabile criterio di attribuzione della discendenza familiare, in modo da soddisfare in maniera il più possibile compiuta i suoi bisogni primari, che non è detto si realizzino sempre attraverso l'accertamento della discendenza biologica. In sostanza, la riforma ha aperto la strada all'applicazione da parte del giudice di più criteri di individuazione della genitorialità, che possono essere applicati secondo un minimo comune denominatore, rappresentato dall'interesse primario del nato. Quindi, e in ultima istanza, è proprio questo l'interesse avuto di mira dall'ordinamento, interesse che di volta in volta può essere attuato attraverso l'accertamento della verità biologica con effetti ac-

⁽¹²⁾ V. ancora A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., pp. 397 ss. e 716 ss.

⁽¹³⁾ Cfr. G. FERRANDO, A. QUERICI, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Milano, 2007, 67; E. GIACOBBE, *Il matrimonio*, I, *L'atto e il rapporto*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2011, spec. pp. 319 ss. e 335 ss.; in giurisprudenza, Cass., 7 febbraio 1972, n. 2633, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1698. Il medesimo interesse alla stabilità dello *status* giuridico e sociale fonda l'apprezzamento, riservato alla p.a., delle ragioni che possono ostare al mutamento del cognome, secondo Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2013, n. 676, in *leggiditalia.it*.

quisitivi o privativi dello stato, o, di contro, mediante la tutela dell'affettività consolidata e/o dello stato esistente.

Consegue che la stabilità affettiva del figlio giustifica il mantenimento di uno *status* inveridico ogni volta che lui stesso lo ritenga coincidere con i propri bisogni essenziali prima che patrimoniali⁽¹⁴⁾, fermo restando la possibilità di realizzare verso l'autore della procreazione le proprie aspettative di natura economica attraverso la responsabilità per mantenimento di cui all'art. 279 c.c., che traduce in atto l'obbligo di cui all'art. 30, 1° comma, Cost., pur senza costituire quello *status* che è anche il presupposto della responsabilità genitoriale e della cura del minore, che non a caso sono escluse dal dettato della disposizione citata.

3. Nel panorama tracciato dal giudice delle leggi e completato dalla recente riforma legislativa, la giurisprudenza della Cassazione si è mossa quasi sempre tenendo ben presente i problemi derivanti da una realtà sociale, culturale e giuridica, in cui il fenomeno procreativo non è più soltanto affidato a regole naturali sulla base delle quali la partoriente necessariamente trasmette gameti al nato, ma si assiste vieppiù al ricorso a tecniche di procreazione eterologa o alla gestazione per altri, con conseguenti problemi di attribuzione non solo della paternità, ma anche e soprattutto della maternità.

Il giudice di legittimità ha così enucleato un minimo comune denominatore rappresentato dall'interesse primario del nato, che viene concretamente soddisfatto, con un procedimento sostanzialmente equitativo⁽¹⁵⁾, mediante

⁽¹⁴⁾ Il principio ha trovato di recente corretta applicazione da parte di Cass., 24 febbraio 2020, n. 4791, in *Osservatorio dir. fam.*, 2/2020, p. 76, con nota di M. LABRIOLA, *Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: il bilanciamento tra favor veritatis e interesse del figlio*, secondo cui nel bilanciamento dell'interesse del figlio a non perdere un legame identitario con il genitore che impugna per il riconoscimento per difetto di veridicità e il *favor veritatis* deve prevalere il primo quale diritto costituzionalmente garantito, che non può retrocedere di fronte alla ricerca della verità genetica, quando il figlio, ascoltato e in età di discernimento, si oppone a un cambio esistenziale così radicale per la sua vita.

⁽¹⁵⁾ Si rinvia sul punto a A. SASSI, *Equità e interessi fondamentali nel diritto privato*, Roma-Perugia, rist. 2011, spec. p. 339 ss.; il procedimento, del resto, fonda le sue radici nella storia del diritto e nell'incontro, avvenuto con la rinascita degli studi giuridici nel medioevo, tra di-

l'applicazione o il bilanciamento di vari criteri fondamentali, quali la ricerca della verità biologica, la tutela dell'affettività adeguatamente consolidata, il diritto ad avere uno stato ovvero a mantenere quello acquisito anche se non corrispondente alla discendenza ingenita.

In sostanza, il richiamato interesse può qualificarsi nel sistema attuale come il principio adeguatore dell'attribuzione della genitorialità, con la conseguenza che il riconoscimento della genitorialità avviene con i caratteri dell'adattabilità alla singola fattispecie, senza che vi sia un criterio necessariamente prevalente, sebbene l'ordinamento accordi preminenza a quello della trasmissione dei geni⁽¹⁶⁾. Nell'ottica di un'interpretazione adeguatrice, infatti, indipendentemente dal tenore letterale delle norme, è sempre l'interesse concreto ed attuale del figlio a dover guidare il giudice nelle valutazioni, che incidono in maniera irreversibile sulla sua esistenza, come del resto esplicitamente affermato dalla Consulta anche a proposito del riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione⁽¹⁷⁾.

Così, nell'adozione in casi particolari del figlio del partner *ex art. 44, lett. d)*, l. adozione nella coppia omoaffettiva (c.d. *stepchild adoption*) è il preminente interesse del minore alla costituzione dello stato nei confronti di un soggetto che lo accudisce e verso il quale si sono costituiti legami affettivi forti e duratu-

ritto giustiniano e diritto canonico: cfr. le importanti indagini di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, 7^a ed., Roma-Bari, 2014, spec. pp. 175 ss. e 203 ss.; e, con uno sguardo sistematico alla cultura giuridica europea, ID., *L'Europa del diritto*, 2^a ed., Roma-Bari, 2017, p. 48 ss.

⁽¹⁶⁾ Emblematico, in tal senso, il percorso compiuto da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, in *articolo29.it*, con nota di S. STEFANELLI, *Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito*; in *Guida dir.*, 28/2017, p. 54, con nota di M. FINOCCHIARO, *Quel «vizio» ricorrente di anticipare le scelte devolute al legislatore*, che ha consentito, nell'interesse del figlio, la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero anche verso la donna né partoriente, né fornitrice di gameti.

⁽¹⁷⁾ Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1172, con nota di L. MARZIALETTI, *Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione*; tanto più che il compilatore ha recentemente sancito in maniera esplicita la rilevanza del diritto del minore alla continuità affettiva, diritto attuato mediante la tutela del rapporto o delle relazioni che risultino consolidati (art. 4, commi 5-*bis* e 5-*ter*, l. adozione, inseriti con l. 19 ottobre 2015, n. 123).

ri ad aver guidato il giudice verso la corretta soluzione del caso⁽¹⁸⁾; nell'ipotesi in cui due donne, condividendo il progetto genitoriale, abbiano fornito l'una il materiale genetico e l'altra l'utero portando a termine la gestazione, è proprio la trasmissione dei geni a consentire il riconoscimento della piena genitorialità della prima, con la costituzione dello *status* in aggiunta a quello già esistente in capo alla partoriente ed esclusione dell'inquadramento della fattispecie nella gestazione per altri sul presupposto del comune programma procreativo⁽¹⁹⁾; nel caso di richiesta di rimozione dello stato inveridico è sempre l'accertamento del concreto interesse del minore (che va sempre e comunque valutato nelle azioni di stato) a dover condurre l'interprete verso una decisione che tenga conto di tutti gli interessi in giuoco, rigettando la domanda ablativa quando dal suo accoglimento possa derivarne un pregiudizio⁽²⁰⁾; e nel bilanciamento

⁽¹⁸⁾ Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2342; in *Giur. it.*, 2016, p. 2573, con nota di A. SPADAFORA, *Adozione, tutela dell'omogenitorialità e rischi di eclissi della volontà legislativa*, e di I. RIVERA, *La sentenza della Corte di cassazione n. 21692/2016 e il superiore interesse del minore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1135; in *Corr. giur.*, 2016, p. 1203, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*, e di L. ATTADEMO, *La «stepchild adoption» omoparentale nel dettato dell'art. 44 comma 1, lett. d), L. n. 184/1983 e nella L. n. 218/1995*; in *Fam. e dir.*, 2016, p. 1025, con nota di S. VERONESI, *La Corte di cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption*.

⁽¹⁹⁾ Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3329; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 362, con nota di G. PALMERI, *Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same sex*; in *Corr. giur.*, 2017, p. 181, con nota di G. FERRANDO, *Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis*; in *Vita notarile*, 2017, p. 131, con nota di S. DI GESU, *La tutela dei rapporti di filiazione sorti all'estero in coppia omogenitoriale*; in *Dir. fam.*, 2017, p. 297, con nota di P. DI MARZIO, *Figlio di due madri?*; su cui S. STEFANELLI, *Status, discendenza e affettività nella filiazione omogenitoriale*, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 83 ss.; I. RIVERA, *La trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero tra tutela dell'ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore*, in *Genius*, 1/2017, p. 70 ss. Il provvedimento della S.C. supera la tesi secondo cui è soltanto la partoriente la madre giuridica del nato, correttamente affermando che la riferibilità del parto (art. 269, 3° comma c.c.) costituisce soltanto uno dei mezzi di prova della maternità – che può essere data con ogni mezzo, al pari di quella della paternità (art. 269, 2° comma, c.c.) – e non un principio fondamentale dell'ordinamento; assunto ribadito in motivazione, da ultimo, da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, cit. Cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., spec. p. 391 ss.

⁽²⁰⁾ Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, in *Giur. it.*, 2017, p. 5; in *Foro it.*, 2017, I, c. 119; su cui F. SCIA, *Disconoscimento della paternità tra favor veritatis e interesse del minore*, in *Nuova giur.*

tra l'interesse del figlio a non perdere il legame giuridico, e quindi identitario, con il genitore affettivo e l'accertamento della verità biologica, deve prevalere il primo, quale diritto costituzionalmente garantito, che non può retrocedere di fronte alla ricerca della verità quando il figlio, in età di discernimento, si opponga ad un cambio esistenziale così radicale nella sua vita⁽²¹⁾.

La preminenza dell'esigenza di tutela dell'interesse del nato, anche se in maniera meno decisa, si rinviene anche nel percorso compiuto dalla Corte EDU, nei casi posti al suo vaglio e riferibili alla *filiazione-titolo*.

In generale, si può notare che in proposito la Corte ha affermato per lo più la libertà e l'autonomia dei singoli Paesi, che godono di un certo margine di apprezzamento nella previsione di meccanismi costitutivi o privativi dello stato di figlio, nell'ambito di una concezione secondo cui la responsabilità genitoriale va tendenzialmente attribuita al soggetto che sia disposto ad assumerla e a costruire legami affettivi seri e duraturi con il minore, a prescindere dal fondamento dell'attribuzione (trasmissione dei geni o meno) e/o dal titolo costitutivo dello stato (che normalmente varia tra figlio matrimoniale, non matrimoniale e adottivo)⁽²²⁾.

civ. comm., 2017, p. 851 ss. I principi enunciati dalla sentenza rappresentano la sintesi della nostra concezione dell'accertamento dello stato di filiazione (seguendo A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., spec. p. 251 ss.); questa la massima: la tutela dell'interesse concreto del minore è centrale anche nell'azione di disconoscimento della paternità ed in generale in quelle di stato, atteso che la ricerca della verità biologica (c.d. *favor veritatis*) non ha preminenza assoluta, in quanto, in un'ottica di bilanciamento, debbono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli *status*, nonché i rapporti affettivi sviluppati all'interno della famiglia e l'identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico, anche allorché l'azione sia stata proposta da un curatore speciale nominato dal p.m. Conf., Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1532.

⁽²¹⁾ Cass., 24 febbraio 2020, n. 4791, cit.

⁽²²⁾ Emblematico è il caso deciso da Corte EDU, 21 dicembre 2010, *Chavdarov c. Bulgaria*, in *giustizia.it*, sulla mancata possibilità per il padre biologico di allevare i figli abbandonati dalla madre e dal di lei marito ed iscritti come figli matrimoniali, non potendosi rimuovere lo stato costituito da parte di un soggetto estraneo alla famiglia legittima (il problema esiste anche nel nostro sistema giusta la legittimazione ad agire di cui all'art. 243 *bis* c.c., ed è superabile soltanto attraverso la nomina di un curatore speciale che agisca nell'interesse del minore al fine di rimuovere lo stato inveridico pregiudizievole al figlio): la Corte ha escluso la violazione delle norme CEDU, in particolare sul presupposto che,

In questo contesto, talune peculiarità presentano quelle fattispecie in cui manca il legame biologico tra il minore e il soggetto che si è assunto la responsabilità (sovente attraverso il ricorso alla gestazione per altri), verso le quali la Corte ha mostrato un atteggiamento più severo, talvolta misconoscendo l'esistenza di un'affettività consolidata e, quindi, la violazione dell'art. 8 della Convenzione: in particolare, la soluzione giuridica viene determinata dalle singole circostanze del caso concreto, con specifico riferimento alla tutela della predetta affettività e, quindi, del profilo identitario del figlio.

4. L'approccio del giudice di legittimità e della Corte EDU, descritto nel precedente paragrafo, evidenzia come la questione principale concernente le azioni ablative di stato risieda nell'individuazione dell'arco temporale idoneo a stabilizzare il legame affettivo tra minore e genitore⁽²³⁾.

La soluzione non è agevole, potendo variare anche in funzione dell'età del figlio e del suo grado maggiore o minore di instaurare relazioni con l'adulto, ma è indubbio che in una materia così delicata l'individuazione di

se anche non è gli consentito di agire per contestare la presunzione di paternità, la legge non lo priva della possibilità di stabilire un rapporto di paternità verso i figli, facendo in particolare ricorso all'adozione, o domandando ai servizi sociali il loro affidamento, come persona con un legame più stretto con i bambini. In questo modo però, tra l'altro, si sovrappone genitorialità biologica e genitorialità affettiva, obbligando il genitore biologico ad utilizzare un istituto in cui il titolo costitutivo della filiazione è fondato sull'affettività e non sulla discendenza.

⁽²³⁾ V., a titolo esemplificativo, sui legami familiari di fatto Corte EDU, 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 956; Corte EDU, 26 giugno 2014, *Mennesson et al. c. Francia*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 561; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 1123, con nota di C. CAMPIGLIO, *Il diritto all'identità personale del figlio nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico)*; sul consolidamento dell'affettività, Corte EDU, 27 gennaio 2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, in *Foro it.*, 2015, IV, c. 117; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 828, con nota di A. SCHUSTER, *Gestazione per altri e Conv. eur. dir. uomo: l'interesse del minore non deve mai essere un mezzo, ma sempre solo il fine del diritto*; diversamente, Corte EDU, Gr. Ch., 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, *ivi*, 2017, p. 501, con nota di L. LENTI, *Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera*; su cui A. VIVIANI, *Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera: un nuovo limite per le «famiglie di fatto»?*, in *Genius*, 1/2017, p. 78 ss.; E. FALLETTI, *Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo*, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 729 ss.

taluni elementi obiettivi potrebbe essere d'aiuto per assicurare coerenza e uniformità nelle soluzioni adottate.

Nel sistema italiano possono richiamarsi alcune norme dettate in tema di azioni di stato a contenuto negativo (spec. artt. 244 e 263 c.c.), nelle quali il legislatore prevede limiti temporali specifici, superati i quali lo stato inveridico diviene contestabile soltanto dal figlio a tutela della sua affettività e dell'identità acquisita. In particolare, il compilatore ha individuato normalmente in un anno il termine utile al consolidamento del legame giuridico verso il genitore che non sia stato autore della procreazione, termine che, per tale ragione, decorre verso quest'ultimo dalla acquisita consapevolezza della mancata generazione nel caso di ignoranza dell'impotenza o dell'adulterio della moglie. Ora, ci sembra che detto termine, considerato dal legislatore congruo a tutela della reciproca affettività consolidata (sebbene con effetti limitati alle azioni private dello stato) possa soccorrere, almeno tendenzialmente, in tutti quei casi in cui si tratti di stabilire l'esistenza di un legame affettivo duraturo, tanto più che la normativa attuale ha consentito il superamento delle teorie che attribuivano preminenza all'interesse pubblico alla veridicità dello *status*.⁽²⁴⁾

⁽²⁴⁾ Il termine annuale, del resto, ricorre sovente nel diritto della famiglia ai fini del consolidamento degli effetti (cfr., nel matrimonio, gli ultimi commi degli artt. 119, 120, 122 e 123 c.c.); inoltre, la tutela dell'affettività consolidata è al centro del recente intervento di compilatore in tema di adozione (art. 4, commi 5 *bis* e 5 *ter*, l. adozione, inseriti con l. n. 123/2015). Sulla rilevanza della predetta affettività nelle dinamiche familiari a prescindere dal titolo costitutivo, A. VESTO, *La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari*, in questa *Rivista*, 2014, p. 13 ss., a proposito di Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379 (in *Giur. it.*, 2014, p. 2111, con nota di N. COLAIANNI, *Convivenza «come coniugi» e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo*; in *Corr. giur.*, 2014, p. 1196, con nota di V. CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tra anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*; in *Foro it.*, 2015, I, c. 588, con nota di G. CASABURI, *Nullità del matrimonio-atto e convivenza post matrimoniale: le matrioske di piazza Cavour*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 36, con nota di U. ROMA, *Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità di matrimonio: le Sezioni unite suppliscono all'inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell'ordinamento*; in *Fam. e dir.*, 2015, p. 220, con nota di L. GRAZIANO, *Per le Sezioni Unite la stabile convivenza coniugale ultra-triennale è situazione di ordine pubblico ostativa alla deliberazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*), che ha sancito la preminenza del matrimonio-rapporto, negando efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo in presenza di convivenza consolidata; conf. la coeva Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16380, in *leggiditalia.it*.

Inoltre, il giudice deve sempre valutare l'interesse particolare del figlio, a prescindere dalle circostanze che hanno determinato il sorgere dello stato, poiché, se si ritenesse diversamente, si darebbe ingresso ad un esito sanzionatorio ricadente essenzialmente su un soggetto debole, che in nessun modo ha concorso a determinare il sorgere della situazione vagliata, ricreando quella automaticità dell'effetto ablativo che l'ultimo orientamento della S.C. ha giustamente sanzionato, correttamente individuando la centralità dell'interesse del minore e la sua necessaria valutazione in tutte le azioni di stato⁽²⁵⁾.

I concetti ora espressi introducono all'esame specifico dei problemi pratici che derivano dall'applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi nella sentenza in esame e nella precedente del 2017⁽²⁶⁾, entrambe riguardanti la compatibilità del disposto dell'art. 263 c.c. con i dettami costituzionali.

Nelle azioni a contenuto privativo l'interesse del figlio concerne il mantenimento o meno di uno stato giuridico fondato sull'affettività e non sulla discendenza ingenita, con la conseguenza che è necessario indagare essenzialmente il suo profilo identitario, su cui necessariamente incide l'accoglimento della domanda ablativa, tenendo presente anche le prospettive che derivano dalla rimozione dello stato e, quindi, la possibilità o meno di poter procedere successivamente alla costituzione di uno nuovo verso il genitore biologico. Infatti, le azioni di accertamento negativo dello stato costituiscono elemento essenziale del sistema, poiché sovente rappresentano il presupposto per l'applicazione del principio del *favor veritatis*: la discendenza ingenita non può essere dichiarata laddove esista uno stato, sebbene basato sull'affettività, che, pertanto, necessita di essere preventivamente rimosso (cfr. art. 253 c.c.).

In detta tipologia di azioni, l'interesse del figlio, soprattutto se incapace di discernimento, dev'essere valutato in maniera ancora più pregnante da tutti i protagonisti della vicenda processuale, in quanto l'accertamento compiuto dal giudice ha effetto di giudicato e il rapporto filiale cessa o rimane in essere per sempre, senza possibilità successiva di ricostituzione o rimozione, nemmeno ad opera del figlio stesso.

⁽²⁵⁾ Cfr. Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, cit.; e Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, cit.

⁽²⁶⁾ Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.

In quest'ottica, come dimostra anche la fattispecie concreta oggetto della controversia in esame, si rivelano quindi essenziali l'attività e la sensibilità del curatore speciale, la cui nomina è sempre necessaria quando il figlio del cui stato si discute sia minore di età⁽²⁷⁾. La richiamata figura, sia che promuova l'azione su stimolo del figlio che abbia compiuto i quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore⁽²⁸⁾, sia che assuma la qualità di convenuto nel giudizio promosso da altri, è responsabile verso il minore che rappresenta di cristallizzare in via definitiva una situazione secondo le statuizioni del giudice adito, il quale ne valuta l'interesse al momento della domanda, o comunque in corso di causa. E non è detto che esso sia coincidente con quello futuro, o con quello ritenuto preminente dal figlio una volta compiuta la maggiore età⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ La S.C. ha di recente affermato, disattendendo l'orientamento espresso da qualche giurisprudenza di merito, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra entrambi i genitori e il figlio, con la conseguenza che, essendo sempre configurabile un conflitto di interessi tra il minore e chi lo rappresenta sul piano processuale, questi ha diritto di contraddire nel giudizio attraverso la nomina di un curatore speciale: Cass., 2 febbraio 2016, n. 1957, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1032, con nota di A. NASCOSI, *La nomina di curatore speciale nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, che ha precisato come il difetto di nomina sin dalla apertura del giudizio di primo grado comporta la nullità del giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, 2° comma, Cost., nonché per mancato perseguimento dell'interesse superiore del fanciullo a prendere parte a tutti i procedimenti che lo riguardano, come stabilito dalle disposizioni contenute nelle fonti internazionali; diversamente, per la giurisprudenza di merito Trib. Napoli, 28 aprile 2000, in *Giur. napoletana*, 2000, p. 277, secondo cui il rapporto processuale si instaura tra il figlio e il genitore che ha effettuato il riconoscimento la cui veridicità è contestata, e non sussiste litisconsorzio necessario con l'altro genitore di cui va esclusa la legittimazione passiva, tuttavia precisando che questi, mentre non può essere convenuto, può intervenire volontariamente nel giudizio, essendo comunque portatore di un interesse alla decisione.

⁽²⁸⁾ Come si ricava dal principio di cui all'art. 2, 1° comma, lett. f), della l. delega n. 219/2012, attuato – ancora una volta in termini di assoluta parificazione tra filiazione matrimoniale e non – dagli artt. 244, 6° comma, e 264 c.c.

⁽²⁹⁾ Il genitore, spirato il termine quinquennale per l'azione *iure proprio*, mantiene fino al compimento del quattordicesimo anno del figlio, un potere di stimolo, indirizzato al p.m. che è parte esercitando l'azione *ex art.* 69 c.p.c., vertendo l'accertamento su fattispecie connotata da prevalente interesse pubblico, così argomentando, tra le altre, Cass., Sez. un., 13 novembre 2008, n. 27145, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 1085, con nota di F. TOMMASEO, *Procedimenti*

5. La questione più rilevante che l'intervento della Consulta induce a considerare, anche sul piano squisitamente dogmatico, è quella relativa all'applicazione del divieto di *venire contra factum proprium* nell'ipotesi in cui l'autore del riconoscimento fosse consapevole della sua falsità nel momento in cui lo ha compiuto, con conseguente impossibilità per lo stesso di esperire l'impugnativa.

Il giudice delle leggi, nella sostanza, ritiene che la necessaria valutazione da parte del giudice della controversia di stato dell'interesse del figlio nel caso concreto consenta di superare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., imponendosi sempre il bilanciamento di due interessi fondamentali rappresentati, da un lato, dall'accertamento della verità biologica e, dall'altro, dalla tutela dell'affettività e dell'identità del figlio. Deriva che su detta attività ermeneutica deve fondarsi la soluzione del caso indipendentemente dalla natura giuridica dell'attività compiuta all'atto del riconoscimento dal suo autore.

Tuttavia, a nostro avviso, il ragionamento della Corte è inficiato da un erroneo presupposto: trattare allo stesso modo fattispecie differenti.

Si è visto, infatti, a proposito della natura di atto di accertamento del riconoscimento, che l'inquadramento è diverso nel caso in cui l'autore sia consapevole della mancata discendenza biologica, poiché nella fattispecie l'assunzione di responsabilità non deriva dall'accertamento di un fatto, ma si fonda esclusivamente sulla volontà del soggetto di costituire un rapporto filiale basato sull'affettività, rapporto tutelato dal sistema, sebbene sempre soggetto alla possibilità di rimozione a seguito dell'accertamento della discendenza biologica da parte del giudice⁽³⁰⁾.

camerali e impugnazioni di Pubblico Ministero: davvero inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel caso Englaro?; sulle funzioni del p.m. a tutela del minore nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali, v. l'ampio quadro di ID., *Il P.M. e la tutela del minore dinanzi al Tribunale ordinario e per i minorenni*, *ivi*, 2016, p. 1195 ss.

⁽³⁰⁾ A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., spec. p. 221 ss.; sulla scia di A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., spec. p. 418 ss., il quale, tra l'altro, sottolinea come l'accertamento del fatto procreativo naturale non ha natura volontaria ma conoscitiva, potendo avvenire anche contro la volontà del soggetto interessato.

Nell'ipotesi di consapevolezza, la fattispecie potrebbe concretare i presupposti per l'applicazione dell'art. 567 c.p. (alterazione di stato) o, se l'atto di nascita è stato già formato, quelli di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale), salvo che l'accertamento della filiazione sia atto dovuto a seguito del preventivo consenso all'inseminazione eterologa, ove però l'impugnativa è espressamente esclusa⁽³¹⁾, per cui è improbabile che l'autore del riconoscimento si decida all'azione dichiarando espressamente la consapevolezza della inveridicità⁽³²⁾. In ogni caso, sul piano civile, occorre domandarsi se lo stato inveridico possa essere rimosso con l'impugnazione del riconoscimento ad opera del suo autore.

Ci sembra che la risposta debba essere negativa, non tanto sul piano della contrarietà a parametri costituzionali, che la normativa attuale soddisfa, anche secondo i parametri enunciati dalla sentenza in commento, quanto, piuttosto, in relazione ai principi che governano il processo civile, con particolare riferimento ai caratteri dell'azione.

Si è detto che il riconoscimento, quale atto di autoresponsabilità, comporta da parte del genitore, oltre che l'accertamento della discendenza, anche l'assunzione degli obblighi derivanti dalla procreazione. E la responsabilità può fondarsi, oltre che sulla trasmissione genetica, anche su una scelta di affettività compiuta dal genitore, affettività rilevante per il diritto e posta dal sistema a fondamento, oltre che dell'istituto dell'adozione (l. n. 184/1983), anche del divieto di accertamento negativo contenuto nell'art. 9,

⁽³¹⁾ V. ancora A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 232 ss.; da ultimo, la pregevole analisi di S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Milano, 2021 (ma 12/2020), spec. p. 10 ss. Sul profilo v. anche M. SESTA, *L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, cit., 463 s., il quale nota come il limite temporale all'impugnazione del falso riconoscimento fissato nel massimo di cinque anni dalla nascita, potrebbe comportare che un soggetto conservi il suo *status* di genitore, al contempo subendo una condanna penale. E ciò, a nostro avviso, è perfettamente coerente con la tutela dello stato di affettività del figlio e con i principi cardine della riforma, che attribuisce soltanto a quest'ultimo la scelta tra stato affettivo e stato veridico senza limiti di tempo.

⁽³²⁾ Essa potrebbe sempre emergere nel corso del giudizio, a cui, è bene ricordarlo, partecipa necessariamente il p.m., trattandosi di azione di stato (art. 70 c.p.c.).

l. n. 40/2004 e, specularmente, del diritto del figlio ad acquisire lo stato su di essa fondato⁽³³⁾.

La Corte costituzionale, nella sentenza in esame, si preoccupa più volte di sottolineare l'eccezionalità della disciplina speciale e la sua irrilevanza sui caratteri del sistema, anche con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

A prescindere dalla correttezza di tale impostazione sistematica, è però indubbio che, al pari delle ipotesi di adozione e di fecondazione eterologa, l'accertamento consapevolmente inveridico della filiazione si fonda inevitabilmente sull'elemento intenzionale⁽³⁴⁾. Di conseguenza, alla fattispecie non possono essere applicati i medesimi principi che regolano l'accertamento fondato sul fatto procreativo che, di regola, è alla base della dichiarazione di nascita e, quindi, della conseguente formazione del relativo atto e dell'eventuale inserimento delle annotazioni successive che lo concernono (cfr. spec. artt. 29, 43 e 49, d.P.R. sull'ordinamento di stato civile, n. 396/2000).

Questi concetti sono stati recepiti anche di recente dalla S.C., che ha parificato l'inseminazione furtiva con gameti esterni alla coppia all'adulterio, attribuendo la medesima rilevanza alla (in)consapevolezza del partner⁽³⁵⁾. In sostanza, a prescindere dal mezzo procreativo utilizzato, sia esso naturale o medicale, il consenso del soggetto che non trasmette gameti deve sempre assumere rilevanza, giungendosi diversamente a conclusioni incoerenti: così,

⁽³³⁾ Su cui, da ultimo, v. ancora S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata*, cit., spec. p. 7 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. sul punto le osservazioni della migliore dottrina: E. DEL PRATO, *La scelta come strumento giuridico di filiazione?*, in *Famila*, 2001, p. 1035 ss., ora in ID., *Lo spazio dei privati. Scritti*, Bologna, 2016, p. 487 ss.; ID., *Intento e procreazione*, in *dimt.it/2014*, ora in ID., *Lo spazio dei privati*, cit., p. 577 ss.

⁽³⁵⁾ Cass., 11 luglio 2012, n. 11644, in *Foro it.*, 2012, I, c. 3348; in *Fam. e dir.*, 2012, p. 1150; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 51, con nota di C. COSSU, *Inseminazione eterologa, non scienza del marito, «diritto vivente» e disconoscimento di paternità*; Cass., 28 marzo 2017, n. 7965, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1532. Ma v. sul punto le osservazioni di M. GATTUSO, *Gestazione per altri: modelli teorici e protezione dei nati in forza dell'art. 8, legge 40*, in *Giudice donna*, 1/2017, consultabile in *giudicedonna.it*, spec. p. 30 ss., che distingue nettamente «i due mondi della procreazione naturale e della procreazione artificiale: biologia v. volontà».

ad esempio, il marito (o il compagno) che abbia consentito consapevolmente all'adulterio può esercitare nei termini previsti il ripensamento attraverso l'azione privativa, mentre chi si è rivolto alla "donazione" di gameti non lo può fare, pur trovandosi in analoga situazione giuridica di stato basato sulla mera volontà. Per di più, in questo caso, la rimozione del titolo della filiazione incide sul rapporto già costituito, con la conseguenza che una diversità di trattamento tra figli trova ora ancor minore giustificazione, stante il dettato dell'art. 315 c.c.

6. Se le considerazioni compiute sono corrette, è evidente che gli effetti dell'atto di autoresponsabilità non possono essere rimessi all'arbitrio del suo autore, tra l'altro incidendo su situazioni fondamentali del figlio⁽³⁶⁾.

In questi casi, è quindi opportuno che la legittimazione all'impugnazione sia preclusa all'autore del riconoscimento consapevolmente inveridico. Ciò, in particolare, a tutela del figlio, poiché l'impugnazione da parte del suo autore nel breve termine previsto dalla legge quasi sempre non consente quel corretto apprezzamento del suo diritto all'identità, apprezzamento indicato dalla Consulta quale chiave ermeneutica costituzionalmente orientata: il rapporto affettivo difficilmente può dirsi consolidato e il figlio è incapace di discernimento, con la conseguenza che la valutazione del suo profilo identitario è rimessa essenzialmente all'abilità e alla coscienza del curatore speciale che lo rappresenta, oltre che del giudice della controversia di stato.

La preclusione all'impugnazione, del resto, è stata anche di recente più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, che non ha dato ingresso alla domanda proposta da chi all'atto del riconoscimento fosse consapevole di riconoscere come proprio un figlio altrui⁽³⁷⁾. Viceversa, la giurisprudenza di

⁽³⁶⁾ Analogamente, in maniera del tutto condivisibile, A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 300; ID., *I vuoti normativi tra codice, leggi speciali e legge 219/2012*, in R. CIPPITANI e S. STEFANELLI (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Roma-Perugia-México, 2013, p. 22 s; dopo l'emanazione del d.lg. n. 154/2013, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, 5ª ed., Milano, 2014, p. 397 s.; in precedenza, v. altresì le fondamentali osservazioni di F.D. BUSNELLI, *La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel riconoscimento dei figli naturali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, p. 1262.

⁽³⁷⁾ Trib. Roma, 17 ottobre 2012, in *Foro it.*, 2012, I, c. 3349; in *Giur. it.*, 2013, p. 1545, con nota di G. SAVI, *L'impugnazione dello status filiationis per difetto di veridicità da parte dell'autore*

legittimità ha prima affermato e poi ribadito, sebbene in un caso peculiare, la proponibilità dell'azione privativa anche da parte di chi fosse consapevole della falsità, sul presupposto della irrilevanza degli stati soggettivi⁽³⁸⁾.

del riconoscimento in malafede; in *Dir. fam.*, 2013, p. 571; in *Fam. e dir.*, 2013, p. 909, con nota di F. FAROLFI, *Riconoscimento per compiacenza e legittimità dell'impugnazione*; in *Corr. giur.*, 2013, p. 343, con nota di F. TESTI, *Riconoscimento consapevolmente non veritiero del figlio nato fuori del matrimonio e ripensamento*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 349, con nota di M.G. STANZIONE, *«Interesse del minore» e verità biologica nel riconoscimento di compiacenza*; in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 927, con nota di P. VIRGADAMO, *Falso e consapevole «riconoscimento» del figlio naturale o vero atto (illecito) comportante l'assunzione della responsabilità genitoriale? Per un'interpretazione non formalistica dell'atto di diritto privato*; Trib. Napoli, 11 aprile 2013, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2040, con nota di richiami di G. CASABURI; in *Fam. e dir.*, 2013, p. 719; in *Corr. merito*, p. 596; Trib. Civitavecchia, 23 febbraio 2009, in *Giur. it.*, 2009, p. 2205, con nota di E. CARBONE, *Abuso del diritto e filiazione naturale. Osservazioni sul riconoscimento di compiacenza*; conf. Trib. Firenze, 30 luglio 2015, in *articolo29.it.*; in *Foro it.*, 2015, I, c. 3113, che, in applicazione del principio, ha escluso la possibilità di impugnazione degli eredi, impedendo, a tutela l'affettività, la riesumazione del cadavere. Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale trova le proprie ascendenze nell'ottica paidocentrica disegnata da A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., spec. p. 421.

⁽³⁸⁾ Cass., 24 maggio 1991, n. 5886, in *Foro it.*, 1992, I, c. 449; in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 775; da ultimo, Cass., 14 febbraio 2017, n. 3834, in *Foro it.*, 2017, I, c. 832, che in parte motiva afferma: «Né appare condivisibile l'altro profilo, fondato sull'improponibilità dell'impugnazione allorché proveniente da autore di un riconoscimento in malafede, sia perché in contrasto con l'orientamento di legittimità che afferma l'irrilevanza degli stati soggettivi dell'autore del riconoscimento (Cass., 24 maggio 1991, n. 5886), ma soprattutto perché nella specie l'impugnazione è stata effettuata da terzi, dotati al riguardo di autonoma legittimazione, laddove la stessa giurisprudenza di merito invocata dalla ricorrente esclude la proponibilità dell'azione "contra factum proprium" – assimilandola, sostanzialmente, a una revoca – nei confronti del solo autore del riconoscimento in malafede». In sostanza, la S.C. ha dato ingresso all'azione essenzialmente perché proposta da soggetti diversi dall'autore del riconoscimento, dotati di autonoma legittimazione *ex art.* 263 c.c., tanto è vero che la sentenza è stata correttamente così massimata: «È proponibile l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, benché il riconoscimento sia avvenuto in malafede, quando sia proposta da terzi (nella specie gli eredi dell'autore del riconoscimento), dotati al riguardo di autonoma legittimazione». In precedenza, tra i giudici di merito, per la proponibilità dell'azione privativa, App. Roma, 14 settembre 2005, in *leggiditalia.it.*; e più di recente, Trib. Treviso, 26 gennaio 2016, *ivi*, secondo cui risultano del tutto ininfluenti gli eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento al momento della sua effettuazione, oltre che la consapevolezza dell'altrui paternità.

Sul problema cfr. anche Cass., 31 luglio 2015, n. 16222, in *Foro it.*, 2015, I, c. 3113; in *Fam. e dir.*, 2016, p. 238, con nota di A. THIENE, *Figli, finzioni e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*,

In punto, tuttavia, meritano di essere compiute alcune considerazioni.

Anzitutto non appare corretto escludere in maniera così categorica la rilevanza degli stati soggettivi dell'autore del riconoscimento, come dimostra la possibilità di impugnazione, oltre che per difetto di veridicità, anche per violenza e interdizione: diversamente, sarebbe stato sufficiente prevedere soltanto la prima, unica fondata sul principio del *favor veritatis*, principio che comunque può incidere anche nelle altre ipotesi di impugnazione in virtù dei meccanismi riconvenzionali (eccezione o domanda)⁽³⁹⁾.

Inoltre, in un sistema dove la discendenza biologica non è più l'unico criterio di attribuzione della genitorialità, la possibilità per il genitore di ripensarci e revocare il riconoscimento non dovrebbe poter trovare ingresso. Del resto, già nell'impianto originario del codice civile era prevista l'irrevocabilità del riconoscimento, principio ribadito dalla riforma del 1975 e confermato dall'ultima, che non ha modificato il disposto dell'art. 256 c.c. È vero che l'azione è un mezzo di accertamento di grado poziore rispetto all'assunzione consapevole della responsabilità da procreazione, ma, qualora venga promossa dallo stesso suo autore che abbia agito consapevolmente, come rilevato da una parte della giurisprudenza di merito⁽⁴⁰⁾, gli effetti sarebbero nella sostanza quelli di una revoca, sebbene ottenuta con una sentenza e, quindi, con effetti preclusivi di grado massimo.

Infatti, come detto⁽⁴¹⁾, a prescindere dall'applicazione nella fattispecie concreta dei principi di cui alla l. n. 40/2004, l'accertamento della filiazione presenta presupposti ed elementi giuridici diversi, a seconda della consa-

2016, p. 189, con nota di L. GAUDINO, *Riconoscimento del figlio «per compiacenza», impugnazione ex art. 263 c.c. e risarcimento del danno*, che ha accordato il risarcimento del danno (illecito endofamiliare) al figlio e alle nipoti di un soggetto che aveva impugnato ex art. 263 c.c. (nel vigore della precedente normativa, che non prevedeva alcun termine) il riconoscimento consapevole falso da lui effettuato cinquant'anni prima: in questo caso, tuttavia, il figlio convenuto e le nipoti non si erano opposti all'accertamento della verità biologica, domandando in riconvenzionale il risarcimento del danno derivatogli dall'incoerente comportamento dell'ascendente.

⁽³⁹⁾ V. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 416 ss.

⁽⁴⁰⁾ Trib. Roma, 17 ottobre 2012, cit.; Trib. Civitavecchia, 23 febbraio 2009, cit.; Trib. Napoli, 11 aprile 2013, cit.; Trib. Firenze, 30 luglio 2015, cit.

⁽⁴¹⁾ *Retro*, § 5.

pevolezza o meno nell'autore del riconoscimento. E tale diversità si fonda proprio sullo stato soggettivo dell'autore stesso: nel caso di inconsapevolezza della falsità, siamo comunque di fronte all'accertamento di un fatto (procreazione, che poi si rivela non corrispondente alla realtà); nel caso contrario, vi è sempre alla base una scelta consapevole e, quindi, comunque la si voglia denominare, prestazione di consenso all'assunzione di responsabilità in difetto del relativo obbligo, sancito anzitutto dall'art. 30, 1° comma, Cost.

Ciò posto, occorre individuare lo strumento tecnico che sul piano processuale impedisce la tutela giurisdizionale invocata dall'autore cosciente della falsità.

Esso va a nostro avviso ravvisato nella improponibilità della domanda.

La legge, infatti, esclude l'accesso alla giurisdizione in varie ipotesi in cui le attività poste in essere dalla parte, siano esse negoziali o meno, risultano incompatibili con l'oggetto dell'invocata tutela: basti pensare, nel campo familiare, alla disciplina dei vizi del matrimonio, ove il mero fatto della coabitazione protratta per un anno rende improponibile l'impugnazione, anche a tutela della stabilità dello stato acquisito, che involge diritti fondamentali della persona, nonché la sua posizione identitaria e sociale⁽⁴²⁾.

Così, si può procedere a riconoscimento, o a dichiarazione di nascita con effetti espansivi derivanti dal sistema di matrimonialità, nella consapevolezze dell'inveridicità della discendenza, perché si vuole comunque una prole, per compiacere il partner, per evitare un temuto giudizio di riprovevolezza sociale, ecc.: in tutti questi casi, considerare revocabile (sebbene attraverso l'accertamento di grado poziore rappresentato dall'azione di stato) la scelta del genitore affettivo, significherebbe sminuire l'atto con cui egli si è assunto la responsabilità verso il nato, a mezzo del quale questi è divenuto figlio.

In sostanza, si deve ritenere che l'ordinamento vede nel comportamento adottato, che manifesta una specifica volontà di assunzione della genitoriali-

⁽⁴²⁾ Cfr. sul punto almeno F. GAZZONI, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 524; E. GIACOBBE, *Il matrimonio*, I, *L'atto e il rapporto*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2011, p. 329 s., che correttamente sottolineano l'importanza del fatto in sé, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il soggetto al protrarsi della coabitazione, e i suoi effetti sul piano della decadenza dall'azione.

tà basata sull'affettività, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata, un'ipotesi di rinuncia all'azione privativa da parte del suo autore, che ne determina la successiva improponibilità⁽⁴³⁾.

Del resto, se è vero che il principio di verità biologica non è più l'unico criterio di attribuzione della genitorialità ed è quindi venuta meno la rilevanza assoluta dell'interesse pubblico alla veridicità dello stato⁽⁴⁴⁾, si può certamente configurare una rinuncia convenzionale all'azione che, trattandosi di diritti indisponibili, ovviamente non incide sul diritto in sé, ma soltanto sul suo esercizio.

Si riproduce di tal guisa una situazione analoga a quella ricollegabile al verificarsi della decadenza, in cui, quando vengono in rilievo diritti sottratti alla disponibilità delle parti, il giudice d'ufficio dichiara l'improponibilità dell'azione (art. 2969 c.c.). E non a caso la Corte costituzionale ha qualificato i termini dell'impugnativa da parte dei soggetti diversi dal figlio del cui stato si discute come decadenziali, espressamente affermando: «Gli altri legittimati, laddove intendano proporre le suddette azioni di contestazione degli *status*, sono tenuti a rispettare i termini di decadenza previsti dalla nuova disciplina»⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴³⁾ Peraltro, questa non è prerogativa esclusiva delle situazioni familiari in cui sono coinvolti diritti fondamentali della persona. La rinuncia può essere anche convenzionale: si possono richiamare, a titolo esemplificativo, gli interventi in materia di arbitrato irrituale previsto nel contratto di prestazione sportiva o, più in generale, nella clausola compromissoria per arbitrato libero. In questi casi, la giurisprudenza ritiene che la predetta clausola determina l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione: cfr., in generale, Cass., 3 dicembre 1994, n. 10396, in *Mass. Giur. it.*, 1994; Trib. Ivrea, 1° ottobre 2016, in *leggiditalia.it*; riguardo al contratto di prestazione sportiva, Cass., 2 aprile 1998, n. 3420, in *Mass. Giur. it.*, 1998; sui caratteri della "giurisdizione" sportiva, che discendono dalla rinuncia all'azione ordinaria da parte degli appartenenti alle varie federazioni, v. la pregevole analisi di G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012, spec. p. 430 ss.

⁽⁴⁴⁾ V. anche *retro*, § 4.

⁽⁴⁵⁾ Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.; in dottrina, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 430 e, più in generale, sul ruolo delle decadenze nelle azioni privative proposte da soggetti diversi dal figlio, p. 428 ss.